

0632628833

Studio Legale Internazionale



Prof. Avv. Roberto Giuffrida
 Avv. Adriano Tortora
 Avv. Fabio Amabili
 Avv. Valeria Ciervo
 Avv. Elena Conte
 Avv. Simona Di Loreto
 Avv. Monica Imperiale
 Avv. Daniela Martineili
 Dott.ssa Alessandra Lombardi
 Dott. Matteo Madafferi
 Dott.ssa Caterina Mancini

In collegamento con:
 Houkes Advocated
 Amsterdam, Apeldoorn
 Emmen, Maastricht
 www.houkes.nl

Pascal Winter
 Avocat à la Cour
 65 rue Montmartre
 75002 Paris. France

Raccomandata/A/R

Roma, 14.07.2014

Preg.mo Responsabile
 dell'Ufficio Stampa
 Del sito Asia.usb.it
 Dott.ssa Rossella Lamina
 Viale Castro Pretorio, 116
 00185 Roma
 Anticipata a mezzo fax
 al n. 06-54070448

e p.c.
 Preg.mo dott. Angelo Fascetti
 n.q. di Segretario del
 Sindacato USB-
 Unione Sindacale di Base
 Via dell'Aeroporto, 129
 00175 Roma
 Anticipata a mezzo fax
 al n. 06-7628233

Formulo la presente nell'interesse del Prof. Avv. Adriano Tortora, che la sottoscrive ad attestazione del mandato conferitomi ed a conferma del suo contenuto, per significare quanto segue.

Il mio assistito ha rappresentato e difeso il Rag. Mauro Sperandini, il comitato di inquilini CNPR Roma di Via Vincenzo Tizzani, 18 e la società Cooperativa Via Sante Vandi 25-39 a r.l. (rispettivamente in qualità di ricorrente ed interventori ad adiuvandum) nel ricorso iscritto al Tar Lazio con il N.R.G. 7684/2013 introdotto dal predetto legale nei confronti della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, del Ministero delle Finanze oltre che nei confronti di BNP Paribas e conclusosi in maniera estremamente positiva per il ricorrente e gli interventori, in quanto il T.A.R. ha affermato dei principi di diritto in favore degli inquilini mai riconosciuti in precedenza (all. 1, cfr. pag. 6-7 della sentenza).

Cio nonostante, in data odierna sul vostro sito denominato "Asia.Usb.it" il predetto risultato lusinghiero -ottenuto esclusivamente dalla competenza professionale e dalle argomentazioni originali addotte dal Prof. Avv. Adriano Tortora- sono stati attribuiti a tale avv. Vincenzo Perticaro oltre che al vostro Sindacato, *in quali non solo non hanno partecipato al giudizio de quo ma non hanno minimamente partecipato all'ideazione della linea difensiva* riconosciuta meritevole di valore dalla predetta sentenza emessa dal Tar Lazio oltre che in precedenza dal Consiglio di Stato (all. 2). Addirittura i predetti non risultano aver mai incardinato alcun giudizio dinanzi alle competenti Autorità Amministrative.

0632628833

Studio Legale Internazionale
(2)

La diffusione dell'articolo predetto su un sito esaminato quotidianamente da inquilini della CNPR ha creato un forte disagio al mio assistito, atteso che molti dei suoi clienti lo hanno chiamato per domandargli delucidazioni, mettendo in dubbio la sua competenza e capacità professionale, sino ad oggi incontestabile ed incontestata.

Tale disagio è peraltro accresciuto dal fatto che il suddetto articolo è tuttora visibile sul sito www.asia.usb.it ove il rilievo attribuito alle argomentazioni ed all'attività professionale profusa da altri legali -che in realtà non sono stati parte del giudizio- appare indicata caratteri cubitali.

E' incontrovertibile, alla luce di quanto esposto, che l'articolo predetto, lungi dall'accertare la verità oggettiva dei fatti, arricchisca la notizia divulgata con dichiarazioni inveritiere, finalizzate a sviare la clientela del Prof. Avv. Tortora ed inducendola a rivolgersi per il futuro ad altri professionisti il cui (inesistente) apporto viene viceversa ingiustamente enfatizzato dal sito.

Alla luce della normativa vigente, costituita dall'art. 8 della L. 47/48 oltre che dagli artt. 42-43 della L. 416/81 il mio assistito ha diritto ad ottenere una pronta ed immediata rettifica dei fatti, in modo tale da eliminare nel testo della notizia diffusa sul vostro sito ogni riferimento all'avv. Peticaro ed al sindacato da Voi rappresentato, rettifica che andrà pubblicata con lo stesso rilievo e con la stessa evidenza attribuite all'articolo in questione, fermo restando l'ulteriore diritto del mio assistito ad ottenere il risarcimento del danno procuratogli.

Per quanto sopra, in nome e per conto del Prof. Avv. Adriano Tortora, Vi intimo e diffido ad ogni effetto di legge a procedere, senza indugio alla predetta rettifica, con preavvertimento e diffida che in caso di inottemperanza a detta legittima richiesta mi vedrò costretto ad agire giudizialmente in via d'urgenza nei Vostri confronti al fine di tutelare ogni diritto, ragione e/o azione spettante al mio assistito, se del caso anche in sede penale.

Distinti Saluti

Prof. Avv. Adriano Tortora

Prof. Avv. Roberto Giuffrida

All.: c.s.

1

N. 07428/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07684/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7684 del 2013, proposto da:
Mauro Sperandini, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Tortora,
con domicilio eletto presso Adriano Tortora in Roma, via Cicerone,
49;

contro

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e
dei Periti Commerciali (CNPR), rappresentata e difesa dall'avv.
Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso Massimiliano
Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/B;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via
dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

BNP Paribas Rcal Estate Investment Management Italy sgrpa,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi e Cinzia

Guglielmello, con domicilio eletto presso Antonio Lirosi in Roma, via
Quattro Fontane, 20;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comitato Inquilini CNPR Roma via Vincenzo Tizzani, 18 e Società
Cooperativa via Sante Vandi, 25-39 a rl, rappresentati e difesi
dall'avv. Adriano Tortora, con domicilio eletto presso Adriano
Tortora in Roma, via Cicerone, 49;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della proposta irrevocabile di vendita del 14 giugno 2013 di un'unità
immobiliare, condotta in locazione, degli atti presupposti, connessi e
conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti
Commerciali (CNPR), di BNP Paribas Real Estate Investment
Management Italy sgrpa e del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Inquilini CNPR
Roma via Vincenzo Tizzani, 18 e della Società Cooperativa via Sante
Vandi, 25-39 a rl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 il dott. Silvio
Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Sig. Mauro Sperandini, conduttore di un immobile ad uso abitativo, con box e cantina, in Roma, via Tizzani, 18, di proprietà della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), riceveva la lettera del 18 luglio 2012 di BNP Paribas Real Estate - incaricata dalla predetta CNPR di costituire e gestire un fondo immobiliare chiuso col suo patrimonio immobiliare conferito e da dismettere - con offerta di vendita, come agli altri conduttori, a prezzo scontato, del suindicato immobile; seguiva il 14 giugno 2013, da parte di BNP Paribas Reim Italy sgrpa la proposta irrevocabile di vendita del suddetto fabbricato, soggetta al termine di sessanta giorni, per €752.000,00 complessivi.

L'interessato, in qualità di inquilino e di iscritto alla CNPR, impugnava i menzionati atti, censurandoli per violazione dell'art.3, commi 3, 7, 8 e ss. del D.L. n.351 del 2001 (conv. in Legge n.410 del 2001), dell'art.33, comma 2 del D.L. n.98 del 2011, del D.Lgs. n.163 del 2006, degli artt.3, 7 della Legge n.241 del 1990, dell'art.3, comma 11 bis del D.L. n.95 del 2012 (conv. in Legge n.135 del 2012), degli artt.2, 97 Cost., degli artt.1175, 1337 c.c., dell'art.37 del D.Lgs. n.58 del 1998 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e dello sviamento.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che era mancato un corretto contraddittorio procedimentale, che non erano stati resi noti gli atti a monte della procedura di dismissione immobiliare, della costituzione del predetto fondo, denominato "Scoiattolo", di stima degli immobili; che inoltre il prezzo offerto, difformemente da quanto anticipato, non solo non risultava scontato rispetto al prezzo di mercato, ma era ben superiore al predetto valore; che altresì il diritto

di prelazione poteva essere esercitato dagli inquilini in un termine non inferiore a centoventi giorni; che in ultimo il trasferimento degli immobili nei fondi predetti sarebbe dovuto avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica.

Con decreto n.3183 del 2013 veniva accolta l'istanza per l'adozione di una misura cautelare provvisoria, disponendosi altresì incumbenti istruttori, riferiti in particolare alla documentazione concernente la valutazione dell'immobile.

Il Ministero dell'Economia e Finanze si costituiva in giudizio per il rigetto del ricorso.

La CNPR si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, dando riscontro parzialmente al predetto decreto e segnalando per il resto che gran parte della documentazione richiesta era nel possesso di BNP Paribas, in qualità di gestore del fondo nel quale era confluito, tra gli altri, l'immobile in argomento; con apposita memoria la CNPR segnalava inoltre la sua trasformazione in associazione di diritto privato, ex art.1 del D.Lgs. n.509 del 1994, l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto cui affidare il compito di costituire e gestire il suddetto fondo, conclusasi con la vittoria di BNP Paribas e la stipula del relativo contratto, la valutazione degli immobili effettuata da Praxi spa, soggetto esperto indipendente; in rito veniva dedotta l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in ragione della natura privata dei soggetti coinvolti e del bene in contestazione, delle regole da applicare, essendo dunque munito della stessa il Giudice ordinario, al quale del resto lo stesso ricorrente si era rivolto, ex art.700 c.p.c., con identità di petitum e causa petendi; nel merito veniva in ogni caso sostenuta l'infondatezza delle impugnative.

Del pari si costituiva in giudizio BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy sgrpa (di seguito BNP Paribas), la quale con apposita memoria forniva un'ampia ricostruzione dei fatti, segnalando tra l'altro che il termine di risposta alla proposta di vendita era stato portato da sessanta a novanta giorni; veniva inoltre dedotto in rito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo, pertanto, in ogni caso, da respingere.

Con note d'udienza l'interessato replicava alla cennata eccezione di rito, sostenendo la natura pubblica della CNPR, titolare dell'immobile in esame, e di interesse legittimo della posizione giuridica soggettiva vantata, ribadendo i propri assunti nel merito.

Con ordinanza n.3729 del 2013 il Tribunale, sollevando peraltro dubbi sulla propria giurisdizione, respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.

Con successiva ordinanza n.103 del 2014 il Consiglio di Stato, sez.VI, riformava la suddetta decisione cautelare, accoglieva quindi la richiesta di sospensiva ed invitava questo Tribunale alla fissazione dell'udienza per la sollecita definizione nel merito del giudizio.

L'interessato depositava quindi l'ordinanza del 31 ottobre 2013 del Tribunale di Roma, sez.VI civile, di rigetto di ricorso, ex art.700 c.p.c. nonché la relazione n.3 del 2014 della Corte dei Conti, sez. controllo enti, sul controllo successivo sulla gestione della CNPR.

Seguivano gli interventi ad adiuvandum della Società Cooperativa Via Sante Vandi, 25-39 a rl e del Comitato Inquilini CNPR Roma, Via Vincenzo Tizzani, 18, per l'accoglimento del ricorso.

Con ulteriori memorie il ricorrente, BNP Paribas e CNPR ribadivano i rispettivi assunti in rito e nel merito; BNP Paribas inoltre deduceva

0632628833

in rito l'inammissibilità degli interventi ad adiuvandum per difetto di interesse e CNPR l'irricevibilità del gravame per tardività.

Seguivano le repliche delle parti costituite, ivi compresi gli interventori ad adiuvandum; CNPR deduceva inoltre in rito l'inammissibilità del gravame per abuso del diritto.

Nell'udienza del 2 aprile 2014 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario in proposito rilevare che gli immobili in esame, tra i quali quello condotto in locazione dal ricorrente, non sono di proprietà del fondo (in riferimento alle operazioni di conferimento, all.3, 4 atti CNPR), atteso che lo stesso, ex artt.1, 22, 36 del D.Lgs. n.58 del 1998, è privo di autonoma soggettività giuridica (cfr. Corte Cass., I, n.16605 del 2010 e VI, n.12187 del 2013), né di BNP Paribas, che si limita a gestire il fondo, in applicazione dei menzionati artt.1, 22, 36 del D.Lgs. n.58 del 1998; che pertanto i suddetti beni restano in proprietà di CNPR.

Orbene giova evidenziare, in relazione alla menzionata CNPR, a fronte della sua avvenuta trasformazione in associazione, ex D.Lgs. n.509 del 1994 e valorizzando, quali indici rilevatori, tra gli altri, la vigilanza ministeriale sulla stessa, il controllo successivo sulla gestione della medesima esercitato dalla Corte dei Conti (entrambi previsti nell'art.3 del D.Lgs. n.509 del 1994), la sua funzione previdenziale ed assistenziale, nonché l'obbligatorietà dell'iscrizione da parte dei Ragionieri e Periti commerciali e della contribuzione da parte degli stessi, ex art.1 del D.Lgs. n.509 del 1994, che trattasi di soggetto di natura sostanzialmente pubblica (cfr. Cons. Stato, VI, n.6014 del

2012).

Ammettendo quindi che trattasi di Soggetto pubblico, impegnato nella fase di dismissione di beni pubblici (siccome in titolarità dello stesso), occorre far riferimento alla previsione di cui all'art.119, comma 1c c.p.a. (che supera la disposizione di cui all'art.1, comma 38 della Legge n.243 del 2004, con cui si sottraeva, tra l'altro, la fase della dismissione riferita agli enti di cui al D.Lgs. n.509 del 1994 alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 104 del 1996), laddove assoggetta a rito giurisdizionale speciale, tra gli altri, i ricorsi avverso i "provvedimenti" relativi alle procedure di dismissione di beni pubblici; ordunque ne consegue, in combinato disposto con l'art.133 c.p.a., ove non è prevista per la suddetta materia un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, che il Giudice amministrativo ha giurisdizione di legittimità sulle impugnazioni dei cennati "provvedimenti".

In proposito va ribadito che il punto centrale della presente controversia è rappresentato dal prezzo di compravendita del bene ed in particolare dai criteri di sua determinazione, che sono fissati dalla legge, ex art.3 del D.L. n.351 del 2001 (conv. in Legge n.410 del 2001), con richiamo al prezzo corrente di mercato effettivamente praticato per le stesse unità immobiliari, diminuito del 30%; che pertanto il prezzo è fissato in assenza di qualsivoglia valutazione e/o decisione di carattere discrezionale che involga la considerazione di interessi prettamente pubblici, se non ad una corretta valutazione dell'immobile, interesse comune a qualsiasi altro venditore privato; che quindi la controversia ha ad oggetto meri atti negoziali, sprovvisti di natura provvedimentoale; che pertanto la risoluzione della causa comporta la cognizione di una posizione di diritto soggettivo, con giurisdizione appartenente al Giudice ordinario (cfr. art.11 c.p.a. e già

art.59 Legge n.69 del 2009 e Corte Cost. n.77 del 2007); che dunque ed in ultimo risultano inconferenti i richiami effettuati dalla parte ricorrente allo spartiacque rappresentato dalla stipula del contratto per la giurisdizione del Giudice amministrativo rispetto a quella del Giudice ordinario, atteso che nel caso di specie l'offerta di vendita è indirizzata direttamente al conduttore dell'immobile, senza espletamento di alcuna previa procedura ad evidenza pubblica.

Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti eccezioni di rito.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso n.7684/2013 indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 11/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

2



Mi piace { 268 }


Argomento:

Argomento:

- ENTI PRIVATIZZATI
 - [Vai alla pagina Argomento](#)
 - [Vai alla pagina Sommario](#)

STORICA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO: GLI ENTI PREVIDENZIALI SONO TUTTI PUBBLICI! E' FINITA LA SPECULAZIONE IMMOBILIARE A DANNO DEGLI INQUILINI!

Negli allegati il testo della Sentenza del Tar del Lazio.



Roma – sabato, 12 luglio 2014

L'avv. Perticaro ed Asia-Usb da anni si stanno battendo - sul piano legale e su quello sindacale - per affermare che gli enti previdenziali - seppur privatizzati - erano a tutti gli effetti enti pubblici, anche nella gestione del loro patrimonio abitativo.

Oggi anche il TAR con la sentenza n. 07428/14 reg. prov. coll. riconosce i dovuti meriti alla linea giuridica dell'avv. Vincenzo Perticaro e del nostro sindacato, fatta propria dagli inquilini di CNPR di via Tizzani!

Per farla breve, un inquilino di cassa ragionieri aveva impugnato, attraverso l'avv. Adriano Tortora, la proposta irrevocabile che gli aveva mandato la Bnp paribas relativa ad un appartamento dallo stesso locato sempre di CNPR! Tale lettera era stata impugnata davanti al TAR del Lazio contestando l'eccessività del prezzo calcolato dal fondo immobiliare!

Cosa era accaduto prima? CNPR aveva conferito tutto il patrimonio immobiliare con due diversi atti al Fondo Scioiattolo gestito da BNP Paribas sgr senza riconoscere, in tale fase, all'inquilino il diritto di prelazione!

In tale causa qualche mese fa era pure intervenuto il Consiglio di Stato con l'Ordinanza n.103 del 2014 sez VI con cui diceva a chiare lettere che le casse previdenziali ex privatizzate sono PUBBLICHE e la privatizzazione ha inciso sull'organizzazione ma non sulla funzione che rimane pubblica!

Ora con questa sentenza il TAR taglia le gambe ai furbetti che ancora oggi provavano a creare confusione negli inquilini, infatti il TAR in modo chiaro afferma:

- 1) gli immobili di CNPR nonostante il conferimento, non sono di proprietà del Fondo, visto che lo stesso è privo di personalità giuridica, né di Bnp Paribas che si limita a gestire il Fondo, quindi, tali immobili sono ancora di proprietà della CNPR (sono anni che l'avv Perticaro lo scrive, sono state più volte presentate interpellanze, ultime quelle inoltrate alla Camera dei Deputati da Roberto Lombardi del movimento 5 stelle);
 - 2) la CNPR, sebbene sia privatizzata con il d.lgs.509/94, e' sottoposta al controllo dei Ministeri vigilanti, al controllo della Corte dei Conti, ha una funzione previdenziale, usufruisce della contribuzione obbligatoria dei propri iscritti, quindi, trattasi di un soggetto di natura sostanzialmente pubblica vedi Cons. di Stato VI n. 6014 del 2012 (anche questa affermazione è riportata in tutte le cause che sono pendenti davanti al giudice civile);
 - 3) sempre il TAR dice che essendo CNPR un soggetto pubblico di conseguenza la dismissione del suo patrimonio è pubblica, ragion per cui non si applica il comma 38 art 1 della legge 243/2001 norma che invece era stata utilizzata dalle Casse per sottrarsi alla dismissione secondo la normativa per gli enti pubblici (non si contano le volte che anche questo è stato scritto e detto dall'avv. Perticaro che ne aveva chiesto anche l'illegittimità costituzionale);
 - 4) il TAR sempre con questa sentenza finalmente dice a chiare lettere come si calcolano i prezzi degli immobili degli enti previdenziali ex privatizzati: si calcolano secondo l'art. 3 D.L. 351/2001 convertito in legge 410/2001, quindi, si riconosce il diritto di PRELAZIONE ed il prezzo è quello corrente di mercato secondo il reale valore di mercato diminuito del 30% e se si raggiunge 80% delle vendite si può usufruire di un ulteriore sconto fino al 15%! Questo calcolo di applica anche se il patrimonio è stato conferito a fondi immobiliari (questo lo andiamo affermando da anni);
 - 5) infine dice il TAR nella sentenza che chi vuole contestare il prezzo (che è un diritto soggettivo) deve rivolgersi al Giudice Civile per ottenere giustizia, proprio quello che stiamo indicando da anni di fare agli inquilini con l'avv. Perticaro: infatti in centinaia hanno iniziato il contenzioso contro CNPR, Cassa Notariato, Cassa Geometri, Enpaia ed ENASARCO - tutte le cause sono ancora pendenti).
- A questo punto le domande sorgono spontanee:
- A) Chi ha comprato ad un prezzo che è stato fatto in violazione di legge avrebbe diritto alla restituzione di quanto pagato in più?
 - B) Chi ha venduto l'immobile acquistato come molti di ENASARCO lo ha fatto violando la legge 410/2001 che prevede il divieto di rivendere prima di 5 anni?

Ora è certo che nessuno può sostenere cose diverse e quindi le istituzioni preposte devono fare in modo che tutti gli Enti rispettino la legge.

L'ASIA - USB continuerà a chiamare gli inquilini resistenti alla mobilitazione perché finisca finalmente la speculazione sul patrimonio pubblico degli enti previdenziali.

Pur sapendo che ancora non è finita, siamo coscienti che la strada non è più in salita. Vogliamo ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno creduto nella nostra battaglia, i vari parlamentari che hanno presentato interrogazioni, mozioni, ecc.; in particolare il nostro riconoscimento va a Roberta Lombardi (M5S) che con le sue numerose interpellanze parlamentari reiterate in questo ultimo anno ha dato un contributo essenziale a far ottenere giustizia agli inquilini!

ASIA-USB

Files allegati:

 [Sentenza Tar del Lazio su CNPR vi Tizzani N 07684 2013 REG RIC \(197 K, pdf, 12.07.14\)](#)

[Vai al sommario \(tutte le notizie\)](#)

 [Rss](#)



[USB è affiliata all WFTU](#)

USB - Associazioni Inquilini e Abitanti : asia@usb.it
Via dell'Aeroporto n.129 - 00175 - Roma
Tel.: 06.7628280 - centralino 06.762821 - Fax: 06.7628233

© 2004-2013 [Unione Sindacale di Base](#) - viale Castro Pretorio 116 - ROMA - centralino 06.59640004 - fax 06.54070448

Realizzazione by [Gruppo Web USB](#) - Powered by [Typo3](#)